

Il processo amministrativo telematico al tempo dell'emergenza

Fonti normative – PAT obbligatorio dal 2 gennaio 2018

- ▶ Art. 136 D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) + Allegato 2 (Norme di attuazione) titolo IV (art. 13)
- ▶ D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- ▶ D.P.C.M. 40/2016 (Regolamento PAT e Specifiche Tecniche);
- ▶ L. 53/1994 (Legge sulle notifiche in proprio).

Articolo 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

- ▶ 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati (1).

- ▶ 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti (2).

- ▶ 2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (3).

Asseverazioni art 136 cpa comma 2 ter

- ▶ 2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali (4).

- ▶ [2-quater Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale] (5).

Codice processo amministrativo Norma di attuazione – art. 13

- ▶ **1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.** Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative* (in *Gazz.Uff.* 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21.

1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1

► **1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario**

13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico

► 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame è vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

convertito con modificazioni
dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

Art. 7 comma 4

► A decorrere dal 1° gennaio 2017 (...) per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

Requisiti tecnici - PAT

- ▶ Casella PEC censita (REGINDE)
- ▶ Kit di firma (Pades – Bes)
- ▶ Moduli di deposito (dal sito)
- ▶ Adobe reader DC (aggiornato)
- ▶ Connessione a internet


- ▶ Per poter effettuare validamente i depositi telematici del PAT è necessario impostare la firma PADES BES con Algoritmo SHA-256.

MODALITÀ DI DEPOSITO PAT

Preparazione documenti

- ▶ Atto principale firmato
- ▶ Procura (asseverata e firmata)
- ▶ Allegati (foliaro)
- ▶ Contributo unificato

- ▶ Quanto ai documenti allegati e alla procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
- ▶ **a)** PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
- ▶ **b)** testo piano senza formattazione (estensione TXT);
- ▶ **c)** Extended Markup Language (estensione xml);
- ▶ **d)** Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
- ▶ **e)** messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;
- ▶ **f)** archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f).



Deposito tramite PEC

- ▶ Compilare il modulo
- ▶ Allegarlo alla PEC
- ▶ Il modulo deve «pesare» max 30 Mb e ciascun allegato non può eccedere i 10 Mb

ricevute

- ▶ Ricevuta di Avvenuta Accettazione (dà prova del deposito entro la scadenza)
- ▶ Ricevuta di Avvenuta Consegna
- ▶ Ricevuta di Registrazione (ovvero **messaggio di avvenuta protocollazione (la terza PEC ricevuta)**, il quale contiene:
 - ▶ il numero di R.G. assegnato;
 - ▶ l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il Modulo di deposito)

Messaggi di errore

- ▶ **E000 Errore tecnico.** Riprovare l'invio; se il problema persiste, contattare l'assistenza.
- ▶ **E001** Il modulo di deposito non è stato allegato al messaggio PEC.
- ▶ **E002** Nello stesso messaggio PEC è stato allegato più di un modulo di deposito.
- ▶ **E003** La firma digitale sul modulo di deposito non è valida.
- ▶ **E004** Il Modulo di deposito è stato inviato a una Sede diversa da quella indicata nel modulo.
- ▶ **E005** La casella PEC del mittente non esiste nei Pubblici Elenchi (ReGIndE).
- ▶ **E006** La parte indicata non è difesa dall'avvocato.
- ▶ **E007** La casella PEC del mittente corrisponde a un avvocato non presente nel ricorso.
- ▶ **E008** La casella PEC del mittente corrisponde a un domiciliatario non identificato. Accreditarsi presso la Segreteria della Sede.
- ▶ **E009** Il ricorso indicato non esiste.
- ▶ **E010** Il deposito telematico degli atti è possibile solo se il ricorso introduttivo è stato depositato in via telematica.
- ▶ **E011** Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo.
- ▶ **E012** Errore nella lettura delle parti del foglio Excel. Controllare di aver inserito in modo corretto cognome, nome e codice fiscale.
- ▶ **E013** Il modulo di deposito utilizzato non è più valido, scaricare la versione aggiornata dal sito istituzionale <http://www.giustizia-amministrativa.it>
- ▶ **E014** Errore durante la convalida della firma.



Art. 9 comma 3 DPCM 16 febbraio 2016, n. 40

- ▶ secondo il Regolamento PAT *"l'attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente"*.

Deposito mediante upload

- ▶ Il deposito mediante upload è utilizzabile dall'avvocato in due distinte ipotesi, entrambe indicate dal Regolamento PAT. Si tratta, quindi, di una modalità eccezionale, percorribile solo in alternativa all'invio a mezzo PEC. L'upload resta, comunque, una peculiarità del processo amministrativo telematico in quanto il processo civile telematico non contempla tale modalità.

- ▶ a) a causa di problemi tecnici relativi al gestore di PEC della Giustizia amministrativa, segnalati nel sito istituzionale.
- ▶ b) a causa di problemi tecnici imputabili al proprio gestore di PEC. Tale disservizio deve essere debitamente documentato.
- ▶ c) quando il singolo documento da depositare eccede i 10 MB (il limite per il singolo file allegato è di 30 MB mentre la dimensione massima del Deposito a mezzo upload è di 50 MB)



Periodo emergenziale

- ▶ Dall'8 marzo al 15 aprile l'attività dei Tribunali Amministrativi viene limitata, il 15 aprile si riprende con ordinanze cautelari collegiali, già riprese dal 6 aprile su istanza delle parti, in base all'articolo 84 comma 1 del **decreto Cura Italia**; nonché la trattazione collegiale delle domande cautelari già (in tutto o in parte) accolte con monocratico (salvo che la parte su cui incide la misure monocratica non chiedi rinvio). Dunque già dal 6 aprile, con il consenso delle parti, e impregiudicata la possibilità di tutela monocratica, hanno cominciato ad emettere ordinanze cautelari collegiali ed ad essere decise cause con sentenza.

- ▶ Non si è fermato mai il procedimento cautelare, tanto che il CDA segnala che da inizio emergenza è stata sempre garantita la tutela cautelare, con 2.347 decisioni monocratiche. Tra cui anche quelle in materia Covid19, ottenute in 24 ore.
- ▶ Nel periodo sino al 15 aprile, nell'ottica di garantire un servizio essenziale, la tutela dei cittadini è rimasta e rimane sempre garantita grazie "ai cautelari". Nonostante l'emergenza, il CDS comunica che "è infatti rimasta pienamente operativa, sia la tutela monocratica "pura" (ossia quella prevista dell'art. 56 c.p.a. per il caso di "estrema gravità ed urgenza"), sia la tutela monocratica atipica introdotta dalle nuove norme processuali, in sostituzione di quella collegiale. Tali attività proseguono normalmente, sebbene da remoto, grazie al processo telematico", che nella giustizia amministrativa è entrato in vigore nel gennaio 2017 (ma che contempla ancora la cosiddetta "copia di cortesia").

La procura

FOCUS

- ▶ L'art. 40 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nel disciplinare il contenuto del ricorso, richiede, alla lettera g), *«la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale»*.
- ▶ L'art. 40 c.p.a. prescrive dunque che, nella tessitura del ricorso, si dia conto dell'esistenza della procura, sicché, ne appare logica conseguenza che, al momento in cui il ricorso viene ad esistenza, la procura debba preesistergli. Ciò perché, se vero è che il ricorso reca "l'indicazione" della procura, tale indicazione non può riguardare un mandato ancora non conferito e una procura non sottoscritta o comunque altrimenti inesistente.

La procura rilasciata su foglio separato

- ▶ Art. 83 c.p.c.: la procura che sia rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto si intende apposta "in calce" al medesimo. Ciò significa che la procura su foglio separato anche in questa ipotesi si fonde con l'atto cui accede, sicché è ancora una volta superabile il problema della genericità del mandato, essendo la specialità desumibile dalla materiale congiunzione all'atto.
- ▶ Per giurisprudenza costante, infatti, quando la procura forma materialmente corpo con l'atto non è necessario che la stessa contenga una analitica indicazione del giudizio, né del giudice adito o degli atti gravati, in quanto il carattere di specialità è desunto dalla congiunzione giuridica che intercorre tra procura e atto, il quale rende superflua ogni indicazione

Giurisprudenza PAT

Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 26 gennaio 2017, n. 33 - Pres. f.f. Iannini, Est. Tallaro

«La costituzione della Regione Calabria non si conforma al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione:

- ▶ a) ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell'art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell'art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;
- ▶ b) ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all'originale ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell'art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;

Ritenuto che nel caso di specie l'atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 11 c.p.c.), in quanto:

- ▶ a) la mancanza della firma digitale apposta sull'atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l'autore (cfr. anche l'art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);
- ▶ b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all'originale della copia digitale della procura prodotta;

Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla;

Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 9 febbraio 2017, n. 50

In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale; è peraltro riconoscibile l'errore scusabile ove il ricorso sia stato notificato quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all'1 gennaio 2017 (1).

- ▶ (1) Il Tar dopo aver dichiarato la nullità del ricorso ha accolto l'istanza di rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., in considerazione delle comprensibili e oggettive incertezze riscontrabili soprattutto in casi in cui, come quello di specie, la notificazione del ricorso è stata effettuata quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all'entrata in vigore del PAT.

Tar Catanzaro, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 175

- ▶ Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritto con firma digitale, l'atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall'art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell'atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).

- ▶ (1) Ha chiarito il Tar che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (Cass. civ., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665).

Tar Basilicata 16 febbraio 2017, n. 160

È ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non precluso dalla pretesa irregolarità di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita (1).

Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitale CADES, anziché con quello PADES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell'Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva di sottoscrizione (2).

(1) Il Tar si è così discostato dalle conclusioni cui era pervenuta la sez. III del Cons. Stato con la **sentenza 20 gennaio 2016, n. 189**, secondo cui la notifica Pec era inesistente (e dunque non sanabile) non essendo disciplinata dalle Regole tecniche (all'epoca della pronuncia non ancora adottate. Lo saranno poi con **d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40**. Solo con tali regole, ad avviso del giudice di appello, l'intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo Pec potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l'inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall'art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all'uopo espresso riferimento all'art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all'esame.

Tar Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053

Ai sensi dell'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell'art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti "devono" (e non "possono") essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell'atto al suo autore a fini sostanziali (1).

- ▶ Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l'autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.

Cons. St., sez. VI, ord. caut., 3 marzo 2017, n. 880

L'art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l'obbligo di depositare in giudizio "almeno" una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, "copia d'obbligo") mentre rientra nella "facoltà" della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente "copia di cortesia", giacché giuridicamente non obbligatorie) (1).

- ▶ Il deposito di una copia cartacea d'obbligo, previsto dall'art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimezzati), di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso, sia fissata l'udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell'udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un'udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.) (2).
- ▶ Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della "copia d'obbligo", previsto dall'art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato - senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell'affare - in quello di cui all'ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l'abbreviazione dei termini) (3).

Tar Lazio, sez. III bis, ord. coll., 8 marzo 2017, n. 3231

L'art. 5, comma 5, dell'Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico "la firma digitale PaDES si intende estesa a tutti i documenti contenuti nel "Modulo di trasmissione del ricorso" o nel "Modulo di trasmissione degli atti successivi", deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1).

- ▶ Qualora, dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico notificato prevista dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell'atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata (2).
- ▶ La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD - espressamente applicabile al PAT per effetto dell'art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (3).

Tar Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile 2017, n. 69

La irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l'assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).

- ▶ (1) Il Tar ha richiamato i principi espressi da Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 secondo cui anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato. In applicazione di tali principi il tar ha concesso termine per regolarizzare: a) il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo ma non sottoscritto mediante firma digitale PADES - BES e munito di asseverazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del C.A.D.; copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell'art. 22, del comma, del C.A.D.; Nelle more della regolarizzazione ha deciso l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541

Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato (1)

- (1) La Sezione – individuata la normativa che regola la materia (art. 136 c.p.a., commi 2 e 2 bis, art. 13, comma 1, dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a., e l'art. 9, commi 1 e 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) – ha affermato che "la disciplina del Pat, sebbene pienamente in vigore, conserva, infatti, carattere del tutto sperimentale (arg. ex art. 13, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.a.) e, come tale, soggetta alle integrazioni che risulteranno necessarie all'esito della predetta fase."